



FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi dell'art. 5 della delibera CICR 4 marzo 2003, del successivo provvedimento di attuazione del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 – Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari – e del Provvedimento dell'Ufficio Italiano dei Cambi 29 Aprile 2005 – Istruzioni per i mediatori creditizi

I - INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

ITALIFIN srl., con sede legale in Torino, via Susa n. 31 cap 10138 – direzione generale, Torino, via Barbaro n. 15 cap. 10143 tel. 011/7710320 - fax 011/3719485 www.italifin.it info@italifin.it - REA nr. 995672 - Registro Imprese di Torino – codice fiscale e partita iva: 08723260017 Capitale sociale: € 10.000,00 interamente versato
Iscritta all'albo dei mediatori creditizi al nr. 56450 dal 01/02/2006;
Iscritta all'elenco degli agenti in attività finanziaria al nr. A11041 dal 17/03/2004.

§

II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

L'attività di mediazione creditizia consiste nel mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

I mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente.

E' invece possibile per i mediatori creditizi raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia e costituisce parte integrante del servizio di mediazione per la quale non può essere richiesto un autonomo compenso.

Non integra mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche ed intermediari finanziari da parte di:

- a) soggetti iscritti a ruoli, albi o elenchi tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali;
- b) fornitori di beni o servizi.

Si specifica il rischio di non riuscire a trovare un intermediario disposto a concedere il finanziamento poiché il servizio di mediazione offerto si limita alla messa in relazione di banche ed intermediari finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti, Tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto, dal momento che tale decisione è rimessa in via esclusiva al soggetto erogatore.

Si fa presente altresì che per finalità anticircolo i soggetti che esercitano l'attività di mediazione creditizia sono tenuti all'adempimento degli obblighi di identificazione, di conservazione delle informazioni e di segnalazione di operazioni sospette.

§

III - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

A. Comprendono la provvigione e ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio, le spese di istruttoria, le spese postali, ecc.), comunque denominati, gravanti sui clienti, anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali. Comprendono inoltre anche quelle relative a servizi o prodotti accessori ai servizi di mediazione creditizia se la loro fornitura è connessa, anche su base opzionale, a questi ultimi.

- Provvigione a carico direttamente del cliente: 0
- Altri oneri, commissioni o spese del contratto di mediazione creditizia (spese di istruttoria, spese postali, ecc.) chieste direttamente al cliente, anche in caso di mancato buon fine della richiesta : 0
- Oneri per lo scioglimento del rapporto: 0
- Penali in caso di rinuncia da parte del cliente o in caso di mancata erogazione del prestito richiesto: 0 (a favore di Italifin srl); salvo quanto eventualmente dovuto direttamente alle banche o agli intermediari finanziari già contattati.
- Servizi o prodotti accessori: 0



IV - CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Le principali condizioni e clausole sotto riportate sono coerenti con le redazioni dei singoli contratti.

Le informazioni di questa sezione sono volte a richiamare l'attenzione del cliente su clausole non strettamente economiche contenute nel contratto di mediazione. Sono riportate (anche in sintesi) le clausole recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente.

- Diritti: il cliente ha sempre facoltà di recesso senza spese e senza penali purché per iscritto. In questo caso potrà essere tenuto a pagare le spese di istruttoria richieste dalle banche o dagli intermediari finanziari già contattati, così come comunque in caso di mancato perfezionamento del contratto tra il cliente e la banca o l'intermediario finanziario.
- Obblighi: fornire quanto prima tutta la documentazione e le informazioni richieste, garantirne l'autenticità, e sottoscrivere la relativa modulistica.
- Durata dell'incarico: fino alle deliberazioni delle banche o degli intermediari finanziari contattati
- Termini di esecuzione del servizio: fino all'esito delle deliberazioni degli enti eroganti
- Esoneri di responsabilità da parte del mediatore: poiché la concessione del finanziamento richiesto è rimessa esclusivamente agli enti eroganti contattati senza alcuna facoltà decisionale da parte del mediatore creditizio, nessuna responsabilità potrà venire ascrittogli in caso di diniego da parte di costoro.
- Foro competente: Il foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo del finanziato, nonché anche quello di Torino per le cause relative a diritti di obbligazione e di pagamento.
- Organi e procedure per la composizione stragiudiziale delle controversie: inoltre all'ufficio reclami della Italifin srl.

S

V - LEGENDA ESPLICATIVA

- "mediatore creditizio": chi professionalmente, anche se a titolo non esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela ai fini della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il mediatore creditizio svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
- "cliente": qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio. Non rientrano nella definizione di "cliente" i seguenti soggetti: le banche; gli intermediari finanziari, gli Imel; le imprese di assicurazione; le Sim; le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; gli organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e Sicav); le società di gestione del risparmio (Sgr); le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; i fondi pensione; le Poste Italiane SpA; la Cassa depositi e prestiti; qualsiasi altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria.
- "locale aperto al pubblico": il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio di attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
- "offerta fuori sede": l'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore.
- "tecniche di comunicazione a distanza": tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore.
- "servizi accessori": i servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.) commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria.
- "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
- "annuncio pubblicitario": messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo di promuovere l'attività del mediatore creditizio.
- "foglio informativo" documento predisposto ai fini della trasparenza contenente dettagliate informazioni analitiche sul mediatore, sulle provvigioni, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici del servizio; unitamente all'avviso contenente le principali norme di trasparenza, sono messi a disposizione della clientela prima della conclusione del contratto di mediazione.
- "montante lordo": importo complessivo del finanziamento erogato, sommatoria di capitale, interessi, spese e commissioni previste.

Dichiaro di avere ricevuto copia del presente documento in data

Il/La Cliente.....